

DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE 528/2014/A – OSSERVAZIONI EGEE SPA

Premessa

Egea Spa è la capogruppo di un gruppo di società attive nella realizzazione e gestione di reti di teleriscaldamento in centri abitati di media e piccola dimensione.

Tutte le iniziative realizzate dalle società del gruppo sono state implementate sulla base di valutazioni imprenditoriali e sono esercite in regime di concorrenza rispetto ad altri operatori e vettori attivi nel settore del riscaldamento ambientale.

Delle 14 reti di teleriscaldamento attualmente esercite, due sono esercite in regime di concessione di servizio pubblico, 10 in regime di autorizzazione alla posa di condutture su suolo pubblico, 2 in regime totalmente privato non interessando suolo pubblico.

Le osservazioni al documento di consultazione che seguono traggono origine da tale esperienza nel settore.

Osservazioni

CAPITOLO 3. INQUADRAMENTO E PRINCIPI GENERALI DELLA REGOLAZIONE DEL TELERISCALDAMENTO, TELERAFFRESCAMENTO E ACQUA CALDA PER USO DOMESTICO

Per quanto concerne l'oggetto del capitolo si segnala che il **teleraffrescamento**, inteso come distribuzione di acqua refrigerata per uso di climatizzazione ambienti ad una pluralità di edifici tramite condotte posate prevalentemente su suolo pubblico, è realtà pressoché inesistente sul territorio nazionale.

Eventuali utilizzi del calore da teleriscaldamento per far funzionare macchine frigorifere ad assorbimento posizionate in prossimità dell'utenza non si ritiene che costituiscano una attività autonoma meritevole di specifica regolazione essendo gli stessi riconducibili ad un normale prelievo di energia termica a livello condominiale.

Per tali motivi non si ritiene l'attività di teleraffrescamento meritevole di specifica considerazione da parte dell'Aeegsi.

Per quanto concerne l'**acqua calda per uso domestico**, appare singolare che il dlgs 102/2014 abbia individuato la misura dell'acqua calda sanitaria come elemento autonomo meritevole di specifica regolazione da parte dell'Aeegsi.

La produzione di acqua calda sanitaria per uso domestico in Italia è nella stragrande maggioranza dei casi realizzata tramite apparecchi individuali alimentati a gas o ad energia elettrica, seguita da impianti centralizzati a livello condominiale alimentati a combustibile, seguita a distanza siderale da impianti centralizzati a livello condominiale alimentati a teleriscaldamento.

L'inclusione di tale attività tra quelle demandate al compito dell'Aeegsi appare sintomatico di un deficit di conoscenza del settore e di una contraddizione con le esigenze di semplificazione normativa di cui in nostro paese necessita.

Per tale motivo si ritiene che tale argomento debba essere posto in coda alla scala delle priorità di intervento da parte dell'Aeegsi.

Per quanto concerne il settore del **teleriscaldamento**, in assenza di una legge quadro che definisca compiutamente la natura giuridica del servizio, si ritiene che le disposizioni contenute nel dlgs 102/2014 costituiscano una non necessaria fuga in avanti del nostro ordinamento giuridico e che in quanto tali vadano affrontate con grande sensibilità da parte dell'Aeegsi, chiamata suo malgrado ad affrontare questo ulteriore difficile compito.

Al riguardo si ritiene infatti di condividere le risultanze emerse dall'indagine conoscitiva IC46 condotta dall'Autorità Antitrust, che delineano un settore già sufficientemente regolato a livello locale ed esercito in condizioni di sostanziale ed efficace concorrenza inter-fonti.

Particolare apprensione si manifesta quindi per la eventuale formulazione di un disposto regolatorio complesso che sia di involontario ma sostanziale ostacolo allo sviluppo del teleriscaldamento, in ciò contravvenendo la finalità principale del disposto legislativo.

In proposito non può certo sfuggire all'attenzione del Regolatore il fatto che il teleriscaldamento presenta caratteristiche del tutto peculiari rispetto agli altri servizi a rete - in primis per quanto concerne l'estensione a livello territoriale (meno del 4% del mercato di riferimento) e in secundis per quanto riguarda l'insostituibilità dello stesso (sempre perfettamente sostituibile) -, peculiarità che fanno dubitare dell'opportunità, indicata dall'Autorità nel suo documento, "di ispirarsi ai medesimi obiettivi e principi che ne hanno guidato l'intervento negli altri settori regolati".

Ciò premesso si condivide l'approccio proposto dall'Aeegsi che, complice la scarsità di risorse dedicabili al settore, sembra voler adottare criteri di selettività nel definire le priorità di intervento tra quelle individuate dal dlgs 102/2014.

In proposito si ritiene che la pubblicità dei prezzi base di fornitura, ove definiti per la generalità dell'utenza da formule condivise con l'ente locale di riferimento, e delle condizioni di

connessione/disconnessione rappresentino l'argomento maggiormente condivisibile e più facilmente disciplinabile, seguito, sia pure con maggiore difficoltà tecnica e significatività statistica ed economica, dal monitoraggio della qualità del servizio.

In proposito giova infatti ricordare che, a differenza del settore elettrico e del gas, nel teleriscaldamento il cliente finale è di norma il condominio, rappresentato nei confronti dei fornitori esterni dal suo amministratore.

I clienti delle reti di teleriscaldamento sono quindi numericamente poco numerosi e professionalmente preparati. Si tratta di clienti mediamente evoluti, con cui le imprese di teleriscaldamento intrattengono rapporti personalizzati, poco suscettibili di approcci standardizzati quali quelli indicati per la clientela di tipo mass market.

Altro parametro che riteniamo debba essere tenuto in conto dall'Aeegsì nella definizione delle priorità di intervento è quello inerente la dimensione delle reti.

Peculiarità assolute del teleriscaldamento rispetto al gas o all'elettricità sono infatti il carattere locale delle singole iniziative, l'assenza di una infrastruttura unitaria a livello nazionale, la conseguente unitarietà impiantistica e imprenditoriale della filiera produzione-trasporto-vendita.

Ne consegue che, a eccezione delle poche reti presenti in alcuni grandi centri urbani dell'Italia settentrionale, la stragrande maggioranza delle circa 250 reti di teleriscaldamento esistenti in Italia è di dimensione piccola o piccolissima, con numero di utenze servite nell'ordine delle decine, e in alcuni casi addirittura delle unità.

Nei confronti di tali realtà, un approccio regolatorio analogo a quello costruito in quasi due decenni di attività per il settore elettrico e del gas, presenterebbe costi assolutamente sproporzionati rispetto ai benefici eventualmente indotti, compromettendone ulteriormente il già difficile sviluppo.

Valuti quindi l'Autorità la possibilità di definire sin da subito una soglia dimensionale che detti la priorità del suo intervento.

Parallelando i 50.000 clienti finali del settore elettrico e del gas, tale soglia potrebbe essere inizialmente individuata in 50.000 appartamenti serviti da ciascuna rete, dimensione che corrisponde a circa 3000 clienti condominiali ovvero 300 milioni di kWh termici erogati annualmente all'utenza.

Del tutto prematura in questa fase appare la regolazione dell'accesso di terzi alle reti, sia per l'esiguità delle situazioni esistenti e potenziali, sia per gli effetti di limitazione allo sviluppo del teleriscaldamento che eventuali disposizioni in materia produrrebbero.

Di minore importanza appare la definizione dei criteri di formazione dei contributi di allacciamento, contributi che, come osservato anche dall'Autorità Antitrust in esito all'indagine conoscitiva condotta sul settore, costituiscono una leva di natura commerciale nella disponibilità dei gestori per accelerare l'acquisizione dell'utenza.

Definire autoritativamente i criteri di formazione dei contributi di allacciamento secondo un principio di copertura dei costi di esercizio e di remunerazione del capitale investito rappresenterebbe un esercizio probabilmente inutile (i contributi richiesti all'utenza sono di norma assai inferiori ai costi sostenuti dal gestore) e comporterebbe uno sforzo organizzativo da parte dei gestori e della stessa Aeegsi i cui benefici difficilmente supererebbero i costi.

Poco o per nulla interessante appare il tema della definizione dei prezzi di fornitura nelle località in cui sussiste obbligo di allacciamento imposto dai comuni o dalle regioni.

Per quanto ci risulta si tratta di situazioni assolutamente marginali che dovrebbero forse essere più adeguatamente regolate a livello locale senza mettere in moto meccanismi nazionali che comportano inutili aggravii operativi a carico dell'Aeegsi e della generalità degli operatori del settore.

Per quanto concerne il tema della **misurazione del calore a livello di singolo appartamento**, nonché della eventuale installazione di dispositivi di termoregolazione per singolo radiatore, si ritiene che nel recepimento a livello nazionale della direttiva europea sull'efficienza energetica, siano stati compiuti errori di interpretazione, con ciò introducendo previsioni non contemplate nella direttiva e la cui implementazione appare problematica.

Nelle more di un auspicabile chiarimento del Ministero al riguardo, preme evidenziare come le future disposizioni per il settore dovranno garantire parità di trattamento tra i diversi operatori del settore (venditori di gas, esercenti reti di teleriscaldamento, gestori calore, condomini autogestiti) e tra i diversi vettori energetici utilizzati (acqua calda, gas, energia elettrica).

CAPITOLO 4. LINEE STRATEGICHE E RELATIVI OBIETTIVI STRATEGICI IN MATERIA DI ENFORCEMENT

Per quanto concerne il settore del teleriscaldamento, in difetto di una legge quadro che ne definisca organicamente la natura giuridica, si ritiene impropria l'inclusione tout court del

teleriscaldamento tra i servizi di pubblica utilità e della conseguente estensione ad esso degli strumenti di assistenza e tutela dei consumatori previsti per i servizi pubblici propriamente detti.

Di nuovo preme sottolineare come in realtà costituite da poche decine di clienti (i condomini allacciati alla rete), privi di obblighi di allacciamento e rappresentati da operatori professionali (gli amministratori di condominio) il rapporto azienda-cliente è di tipo personale e diretto, privo quindi di quell'alea spersonalizzata che talvolta contraddistingue il rapporto massivo tipico delle società operanti nei settori elettrico e del gas.

In tali contesti si ritiene che l'introduzione di *“adeguati sistemi di rilevazione delle prestazioni” e di un “rigoroso controllo della qualità del servizio fornito, connesso a eventuali meccanismi premio/penalità”*, comporti inutili aggravii organizzativi, inefficaci in una prospettiva di miglioramento della qualità del servizio offerto, ovvero di quella caratteristica che è intrinsecamente oggetto primario delle attenzioni della società esercente il teleriscaldamento essendo la stessa fattore di successo imprescindibile per un servizio reso in condizioni di mercato libero e fortemente competitivo.

Alba, 21 novembre 2014